

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 138/16/COL

del 28 giugno 2016

che autorizza l'Islanda a derogare al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni in vigore relative al rilascio di certificati di aeronavigabilità degli aeromobili importati [2016/2013]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo SEE,

regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, modificato (di seguito «l'atto»),

adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, in particolare l'articolo 14, paragrafi 6 e 7, dell'atto,

visto il parere del comitato dei trasporti EFTA espresso il 10 giugno 2016,

vista la decisione n. 103/13/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA (di seguito «l'Autorità») del 13 marzo 2013 che abilita il membro del collegio competente per i trasporti ad adottare determinate decisioni e misure (documento n. 578349).

considerando quanto segue:

L'Islanda ha notificato all'Autorità e all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l'Agenzia»), con lettera del 25 febbraio 2016 (documento n. 794710), la propria intenzione di derogare al punto 21.A.174 b) 3) ii) dell'allegato I (parte 21) dell'atto di cui al punto 66p dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione⁽²⁾, come modificato] [di seguito «regolamento (UE) n. 748/2012»], adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1.

Secondo il punto 21.A.174 b) 3) ii), dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, ogni domanda di certificazione di aeronavigabilità per un aeromobile importato da un paese terzo deve contenere una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato dove l'aeromobile è, o è stato, registrato comprovante l'effettiva aeronavigabilità dell'aeromobile presente sul suo registro all'atto del trasferimento. Tuttavia, in alcuni casi, tale dichiarazione non è disponibile e non può essere ottenuta. L'Islanda intende quindi abolire l'obbligo di includere tale dichiarazione.

Nella decisione del 6 febbraio 2014 la Commissione europea ha autorizzato la Svezia a derogare al punto 21.A.174 b) 3) ii), dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 e ad abolire l'obbligo di includere tale dichiarazione⁽³⁾.

⁽¹⁾ GUL 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 224 del 21.8.2012, pag. 1.

⁽³⁾ Allegato VI della decisione 2014/69/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che autorizza la Svezia e il Regno Unito a derogare a talune norme comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 39 dell'8.2.2014, pag. 60).

